TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 36

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 42, 44 - 1°, 2° e 3°, comma - 50 e 62, modif

Assegni fissi ed eventuali.

Gli stipendi e le paghe, nonche' le indennita' fisse ed eventuali ed i soprassoldi di terra e di bordo spettanti ai sottufficiali (di carriera e di leva) ed agli altri militari del Corpo Reale equipaggi marittimi (volontari e di leva) sono stabiliti da disposizioni speciali.

La paga che le vigenti disposizioni assegnano ai secondi capi anziani, di cui al testo unico approvato col R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, s'intende attribuita ai secondi capi di cui al presente testo unico

La paga dei sottocapi brevettati e dei sottocapi volontari a premio che hanno ultimata la ferma complementare a premio di due anni e' di L. 7,30.

A decorrere dal quarto vincolo complementare annuale i sottocapi volontari hanno diritto alla paga giornaliera di L. 8,50. Ad essi spetta inoltre un soprassoldo di specialita' nella misura di cui alla lettera a) del n. 20 della tabella III annessa al R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, al lordo delle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038. Tale soprassoldo e' cumulabile, in ogni caso, con tutti quelli di categoria, destinazione e specialita' eventualmente loro spettanti sia a terra che a bordo.

Agli attuali volontari e' concesso all'inizio del terzo anno di ferma il trattamento economico stabilito per il grado di sottocapo a meno che non siano dichiarati immeritevoli di tale concessione per scarso rendimento o per cattiva condotta.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1936, non più in vigore dal 4 agosto 1965 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina

Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-36-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-42-44-1-2-e-3-comma-50-e-62-modif/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it